

GARA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL' ART. 71 DEL D.LGS 36/2023 PER L'APPALTO INTEGRATO DELL'INTERVENTO DI “Adeguamento Palamaggetti eventi sportivi internazionali” - CUP G92H24000000001 - FINANZIATO CON IL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2021-2027. PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI –

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n. 59 R.G. 182 del 03/03/2026, l'Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi ha avviato la procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del D.lgs 36/2023, telematica per l'affidamento di appalto integrato della progettazione esecutiva sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato (di seguito, “**PFTE**”), del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e l'esecuzione dei lavori per l'intervento denominato “*Adeguamento Palamaggetti eventi sportivi internazionali*” - CUP G92H24000000001 - finanziati con le risorse Fondo Sviluppo Coesione 2021-2027

L'affidamento avviene mediante procedura aperta in unico lotto, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 44, comma 4, e 108, comma 2, lett. e), del Codice.

Nel presente Disciplinare trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al DM 24 novembre 2025 n. 256, G.U. n. 281 del 03 dicembre 2025 – Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.

Pertanto si dà atto:

- che dei criteri di base ivi prescritti si dovrà tenere conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di che trattasi;
- che i criteri di selezione dei candidati e di valutazione dell'offerta tecnica, come di seguito declinati, tengono conto della sezione “criteri premianti” riportati tra i Criteri Minimi Ambientali approvati dal citato Decreto ministeriale.

La durata del procedimento è prevista pari a tre mesi dalla pubblicazione del bando

Il luogo di svolgimento del servizio ed esecuzione dei lavori è a Roseto Degli Abruzzi - **CODICE NUTS: ITF12**

CIG BAF127F641

CUI 17615067020250001L

CUP G92H240000000011

Il Responsabile Unico del Progetto per la fase di affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 15 del Codice è l'arch. Ida Piscella Funzionario tecnico del Settore II del Comune di Roseto degli Abruzzi; e-mail: pisciella.ida@comune.roseto.te.it Indirizzo principale (URL): <https://www.comune.roseto.te.it>

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ex art. 71 e allegato II.6 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 2, lett. b) del Codice dei contratti pubblici.

Il presente disciplinare, contiene le modalità di partecipazione nonché le ulteriori informazioni relative alla procedura aperta ai sensi dell'art. 71 e allegato II.6 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per affidamento dell'Appalto come sopra dettagliato.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito PAD) *Digital PA - ACQUISTI TELEMATICI* accessibile all'indirizzo <https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it> in uso al Comune di Roseto degli Abruzzi, e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Il presente documento è redatto, per quanto applicabile, in conformità al Bando tipo ANAC n. 1/2023 aggiornato al decreto legislativo 31 dicembre 2024 n. 209 approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025, pubblicato in GU Serie Generale n. 235 del 09/10/2025.

INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Si rende noto, altresì che, in conformità dell'art. 107, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante comune di Roseto degli Abruzzi, in conformità ai documenti di gara predisposti, stabilisce di ricorrere alla c.d. "inversione procedimentale".

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, e infine alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria al fine di verificare il possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità degli offerenti.

1. PIATTAFORMA

1.1 Piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) Digital PA - ACQUISTI TELEMATICI

Il funzionamento della Piattaforma *Digital PA - ACQUISTI TELEMATICI* avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoreponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della PAD.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della Piattaforma *Digital PA - ACQUISTI TELEMATICI* da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato *Termini e condizioni di utilizzo della piattaforma di e-procurement* disponibile sulla PAD

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante www.comune.roseto.te.it, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della PAD avvengono in conformità a quanto riportato nel *Disciplinare telematico* e nei *Manuali - Guide* disponibili sulla PAD nella sezione *Guide*.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano ad esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è sempre accessibile.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e a quanto previsto nei *Manuali - Guide* disponibili sulla PAD nella sezione *Guide* che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD *Digital PA - ACQUISTI TELEMATICI*.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene attraverso credenziali di accesso (e-mail e password).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) **BANDO DI GARA:**
- b) **DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI:**
- Disciplinare telematico (istruzioni operative);
 - DGUE;
 - Modello domanda di partecipazione;
 - Modello Allegato 1_dichiarazione titolarità effettiva;
 - Modello Allegato 2_anagrafica soggetto delegato al sopralluogo;
 - Modello Allegato 3_ patto di integrità approvato con Delibera GC n. 290 del 07/09/2022
 - Modello Allegato 4_dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
 - Modello Allegato 5_ dichiarazione subappalto;
 - Modello Allegato 6_ dichiarazione Requisiti Professionali;
 - Modello Allegato 7_dichiarazione equivalenza CCNL;
 - Modello Allegato H_Obbighi_art. 102;
 - Modello Offerta economica e dichiarazione oneri aziendali e manodopera;
 - Informativa Privacy
- c) **PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA COMPRENSIVO DI DISCIPLINARE PRESTAZIONALE DEI SERVIZI TECNICI, CSA E SCHEMA DI CONTRATTO**, approvato con Delibera GC 433 DEL 18-12-2025 ad oggetto: ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027 - “*Adeguamento Palamaggetti eventi sportivi internazionali?*” - CUP G92H24000000001 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA - **SCARICABILE AL SEGUENTE LINK:**
- <https://www.halleyweb.com/c067037/zf/index.php/atti-amministrativi/delibere/dettaglio/atto/GT1RnMU65WT0-H>
- d) **STIMA DEI CORRISPETTIVI PROFESSIONALI – PROGETTAZIONE ESECUTIVA nell’ambito dell’appalto integrato.**

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione trasparente” Bandi di gara e contratti / Pubblicazione, al seguente link: https://comune.roseto.entetrasparente.it/amministrazione_trasparente.php?category=26&subcategory=95 e sulla Piattaforma *Digital PA - ACQUISTI TELEMATICI* - <https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it>

Con riferimento all’art. 92 c. 1 del D.lgs 36/2023 **si comunica che la S.A. rende disponibile agli operatori l’accesso alla struttura oggetto di intervento con le modalità di cui al successivo art. 11, evidenziando che il sopralluogo NON è obbligatorio.**

Resta inteso che l’Amministrazione Comunale è in ogni caso esonerata da eventuali inesatte valutazioni da parte dell’OE interessato alla formulazione dell’offerta, che deve essere modulata sulla base delle concrete caratteristiche locali.

2.2 CHIARIMENTI

Previo registrazione alla PAD *Digital PA - ACQUISTI TELEMATICI* è possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni prima** (quindi entro: 14/04/2026 ore 12:00) della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione riservata alle richieste di chiarimenti della PAD per mezzo della funzionalità *Invia quesito*, presente nei Dettagli della procedura.

I chiarimenti saranno resi mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La S.A. non garantisce il riscontro alle richieste pervenute oltre i termini di cui sopra.

La PAD invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Tali risposte, unitamente ai quesiti posti, faranno parte integrante del presente bando. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD, nei Dettagli della procedura nella sezione *Chiarimenti*.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

N.B. Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito <https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it>.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Per quanto sopra, avvengono presso la PAD le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio, al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala del presente disciplinare nonché le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

La procedura ha ad oggetto, tramite il ricorso all'appalto integrato, l'affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto nel programma FSC 2021-2027 nel territorio del Comune di Roseto degli Abruzzi, denominato ACCORDO PER LA COESIONE FSC 2021-2027 - "*Adeguamento Palamaggetti eventi sportivi internazionali*".

L'appalto è costituito da un unico lotto e prevede l'elaborazione della Progettazione Esecutiva (PE), la prestazione del servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), e l'esecuzione dell'intervento.

Ai sensi dell'art. 58 c. 2 del D.lgs. 36/2023 si precisa che l'appalto non viene suddiviso in lotti funzionali nell'ottica della semplificazione e dell'economicità del procedimento, ed in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile, con le seguenti motivazioni:

- la predisposizione di procedure di affidamento distinte per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione richiederebbe maggiori tempistiche rispetto all'affidamento tramite gara unica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori;
- con riferimento all'effettiva incidenza sui tempi di realizzazione dell'opera, collocare la progettazione esecutiva in capo all'operatore economico che realizzerà i lavori consentirà non solo una riduzione dei tempi di progettazione ma soprattutto garanzia di piena rispondenza del progetto a quanto eseguibile e viceversa, riducendo quindi i tempi per eventuali adeguamenti e/o varianti in fase esecutiva;
- trattandosi di affidamento con appalto integrato ai sensi dell'art. 44 del d.lgs. 36/2023, è opportuno strutturarne in un lotto unico in quanto la suddivisione in lotti prestazionali non risulterebbe economicamente conveniente né funzionale al complesso dell'intervento, nello stretto rispetto delle tempistiche dell'accordo di concessione del finanziamento.

Le attività principali oggetto dell'appalto, come specificate dettagliatamente nelle Specifiche Tecniche e nella documentazione posta a base di gara, sono riferibili a progettazione e lavori di manutenzione straordinaria edile ed impiantistica del Palazzetto dello sport denominato Palamaggetti.

CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI

Cat. Lavori	CLASSIFICA SOA	IMPORTO	QUOTA PARTE ONERI SICUREZZA	% SUL TOTALE	Qualificazione obbligatoria
OS 28 PREVALENTE - impianti termici e di condizionamento subappaltabile entro una quota pari o inferiore al 49,99%	III	618.166,85	24.601,89	47,19	SI
OS 30 SCORPORABILE - impianti interni elettrici ecc. interamente subappaltabile	II	458.817,69	18.260,09	35,02	SI
OG1 SCORPORABILE - edifici civili ed industriali interamente subappaltabile	I	233.108,49	9.277,28	17,79	SI

Si precisa che il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l'aggiudicatario dovrà dimostrare in fase esecutiva dell'appalto (a pena di risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08. (*ex multis*: Delibera Anac N. 530 DEL 17 maggio 2017).

CATEGORIE DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

Per quanto all'art. 8 del DM 17 giugno 2016 la prestazione di progettazione è ricompresa entro le categorie di seguito elencate con i relativi importi:

PROGETTAZIONE			
CAT.	ID. Opere	Descrizione	IMPORTO Comprensivo quota parte Oneri sicurezza
CULTURA, VITA SOCIALE, SPORT E CULTO	E.12	<i>Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, Campo sportivo e servizi annessi, di tipo complesso - Palestre e piscine coperte</i>	€ 242.385,77
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria- Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	€ 642.768,74
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	€ 477.077,78

Per gli importi considerati a base dei corrispettivi si faccia riferimento, per ciascun lotto, al documento "Determinazione dei corrispettivi per le prestazioni tecniche".

Ai sensi dell'art.11, commi 1 e 2 del D.lgs 36/2023 al personale impiegato nei lavori dovrà essere applicato il CCNL Aziende Edili INDUSTRIE E COOPERATIVE /ARTIGIANE/PMI – Codice Alfanumerico: F012, F015, F018 - *gli operatori che eseguono i lavori devono possedere codici ATECO congruenti con le lavorazioni oggetto di appalto, pur rilevando la descrizione dell'attività e non solo il codice ATECO.*

Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Codice gli Operatori Economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantiscano ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante o dall'Amministrazione Committente, con le relative dichiarazioni come da modello Allegato 7.

A tal fine, ai sensi dell'art. 11, comma 4, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la Stazione Appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'Operatore Economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del Codice.

L'aggiudicatario della gara dovrà eseguire le seguenti attività:

- a. **SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA** consistenti nella Redazione del Progetto esecutivo (PE) e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP)
- b. **ESECUZIONE DELLE OPERE;**

Tutte le prestazioni richieste sono a totale carico dell'aggiudicatario;

La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

Ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice, l'operatore economico dovrà indicare, **a pena di esclusione**, in sede di presentazione dell'offerta economica, in base alla propria organizzazione aziendale, i costi della manodopera e gli oneri aziendali stimati per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'appalto è stipulato "a misura" per i lavori e "a corpo" per i servizi tecnici.

I corrispettivi dei servizi di progettazione e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sono stati calcolati con riferimento decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 recante "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 41, comma 15, del Codice", in combinato disposto con l'art. 2 comma 4 lett. a) dell'Allegato I. 13 al D.lgs 36/2023. Detti corrispettivi per l'attività di progettazione e CSP, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dal concorrente in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili. L'importo dei servizi tecnici di cui sopra è comprensivo delle spese e degli oneri accessori.

Si precisa che il ribasso unico percentuale offerto si intenderà applicato tanto al compenso professionale per la progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione che all'importo dei lavori.

Gli importi indicati non comprendono IVA ed altri oneri di legge.

La documentazione tecnica dovrà essere redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al di cui al *DM 24 novembre 2025 n. 256, G.U. n. 281 del 03 dicembre 2025 – Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.*

L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente disciplinare sia per l'esecuzione dei lavori che, secondo quanto previsto dall'art. 44, comma 3, del Codice, per la prestazione dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

3.1 DATI ECONOMICI

L'importo complessivo dell'intervento in appalto integrato, come di seguito determinato, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza e costo di manodopera è pari ad € **1.404.046,07** (Euro unmilionequattrocentoquattromilaquarantasei/07) che comprende la redazione della progettazione esecutiva, il servizio di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) (al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali), l'esecuzione delle opere.

	Lavori a misura	
1	€ 1.310.093,03 <i>(di cui € 179.383,46 costi della Manodopera)</i>	€ 1.310.093,03
2	Oneri sicurezza da PSC	€ 52.139,26
3	Costi della Progettazione esecutiva e del CSP	€ 41.813,78
T	IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+3)	€ 1.404.046,07
R	IMPORTO DA ASSOGGETTARE A RIBASSO (1+3)	€ 1.351.906,81

3.2 DURATA

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 6 e dell'art. 17, commi 8 e 9 del Codice, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza dopo la verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla presente procedura, nelle more della stipula del contratto.

Relativamente ai termini indicati al successivo par. 3.2.1, si precisa quanto segue:

- la durata contrattuale decorre dalla data di sottoscrizione del contratto o, qualora eseguita, dalla disposizione di avvio d'urgenza;
- alla redazione della progettazione esecutiva potrà essere dato immediato inizio dopo l'avvenuta aggiudicazione e comunque su disposizione ordinata dal RUP;
- nel calcolo del tempo per l'esecuzione delle lavorazioni deve essere tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione al calendario delle competizioni nonché delle specificità dell'immobile oggetto di intervento;
- l'esecuzione dei lavori potrà iniziare solo dopo la verifica di cui all'art. 42 del Codice e l'approvazione del progetto esecutivo;
- il mancato rispetto dei termini comporta l'applicazione delle penali, nelle misure previste nel CSA e schema di contratto;

L'organizzazione delle lavorazioni dovrà tenere conto di quanto riportato nel CSA e nel Cronoprogramma, considerando che l'intervento spiega la sua completa esecuzione nell'arco del triennio 2025-2026-2027 secondo quanto riportato nel cronoprogramma di finanziamento che prevede la seguente tabella di spesa riferita all'ammontare complessivo del finanziamento:

Anno 2026	Anno 2027
400.000,00	1.522.858,16

Per una più dettagliata indicazione si rinvia agli elaborati progettuali.

3.2.1 CRONOPROGRAMMA

Le prestazioni oggetto dell'appalto (Progettazione esecutiva comprensiva di CSP, ed esecuzione) devono essere portate a termine come da cronoprogramma di progetto.

- la progettazione utile alla acquisizione dei pareri per il tramite della Conferenza di Servizi dovrà essere completata e consegnata entro 30 giorni naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione;
- la progettazione esecutiva dovrà essere completata e consegnata entro 60 giorni naturali, successivi e continui a partire dalla data di comunicazione di determinazione di positiva conclusione della Conferenza di Servizi
- per l'esecuzione dei lavori: 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi come previsti nel PFTE, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori, ovvero il diverso tempo stimabile a seguito di progetto esecutivo ed indicato nell'offerta, comunque non oltre i termini stabiliti nell'Atto di concessione di finanziamento (collaudo e funzionalità entro il 31/12/2027).

3.3 REVISIONE PREZZI

A termini dell'art. 60 del Codice, la revisione dei prezzi opera nei casi in cui, nel corso di esecuzione del contratto e al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo; detta revisione opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. **Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi il progetto esecutivo definisce gli indici sintetici significativi di cui all'art. 60 comma 4 quater e secondo l'allegato II.2-bis.**

3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 120 del Codice come di seguito.

Saranno consentite, ai sensi del comma 5, dell'art. 120 del D.lgs 36/2023 le modifiche non sostanziali come definite dal comma 7 dell'art. 120 del D.lgs 36/2023.

Ai termini dell'art. 120 c. 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Al solo fine del calcolo del valore complessivo dell'appalto, in ragione di quanto sopra, il valore globale stimato dell'appalto è stabilito come di seguito:

Importo complessivo	1.404.046,07
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	280.809,21
Valore globale stimato	1.684.855,28

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, che documentino il possesso dei requisiti previsti per il prestatore di progettazione secondo quanto prescritto dall'art. 44, comma 3, del Codice:

- a. in caso di OO.EE. attestati per prestazioni di progettazione e costruzione, attraverso il proprio staff di progettazione. Qualora quindi intenda concorrere un'impresa in possesso di attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al paragrafo 6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA, la stessa indica i progettisti appartenenti allo staff tecnico e dichiara il possesso dei requisiti di carattere speciale di cui al paragrafo 6 in capo ai progettisti appartenenti al proprio staff tecnico utilizzando il modello 6 ed il proprio DGUE. In tal caso, quindi, l'operatore potrà presentare offerta per sé ed effettuare direttamente la progettazione esecutiva;
- b. in caso di OO.EE. attestati per sola costruzione ovvero attestati per prestazioni di progettazione e costruzione

laddove i già menzionati requisiti previsti per il prestatore di progettazione non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione, attraverso uno o più progettisti raggruppati o indicati, in grado di dimostrarli, scelto/i tra i soggetti di cui all'articolo 66 del Codice.

In tal caso si configurano le seguenti ipotesi:

- A. Progettisti che si costituiscono mandanti in raggruppamento temporaneo eterogeneo con gli Operatori economici che partecipano per la parte lavori; tali progettisti (mandanti), assumono la qualifica di concorrenti al pari dell'operatore candidato all'esecuzione dei lavori. Il progettista mandante può essere un operatore economico singolo di cui all'articolo 46, comma 1, del Codice, o più operatori economici di cui all'art 46, comma 1, del Codice tra loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 lett. e) del Codice.

In questo caso, per il sub-raggruppamento di professionisti (c.d. raggruppamento di secondo livello) che concorre ai fini della sola progettazione, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del D.M. 263/2016.

Si dovranno inoltre dichiarare:

- * le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico partecipante al sub-raggruppamento;
- * l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui raggruppamenti;
- * conferimento di mandato collettivo in favore dell'operatore economico che concorre per la parte lavori come mandatario dell'intero raggruppamento.

Il progettista/i mandante in raggruppamento temporaneo eterogeneo, in quanto con\corrente, rende le pertinenti dichiarazioni utilizzando l'allegato 1B unitamente al proprio DGUE di cui al punto nonché sottoscriverà/nno sia l'offerta tecnica che l'offerta economica.

- B. Progettisti incaricati ma estranei all'Offerente che concorre per i lavori; in tal caso, non è previsto l'obbligo di raggruppamento tra i diversi progettisti indicati. Pertanto, il concorrente può indicare uno o più progettisti senza che alcuno debba formare tra di loro un raggruppamento. I progettisti incaricati dal concorrente quali esecutori della progettazione non assumono la veste di partecipanti alla gara, essendo concorrente unicamente l'impresa che esegue i lavori e rimanendo i progettisti meri collaboratori esterni, non in rapporto diretto con il Comune committente.

Si precisa quindi quanto segue:

- * qualora tali professionisti intendano sottoscrivere un contratto fra loro per identificare le prestazioni a ciascuno spettanti, lo stesso contratto, comunque denominato, non qualifica tali progettisti come concorrenti e quindi come RTP, rimanendo sotto il profilo giuridico in ambito civilistico;
- * in caso di ricorso all'istituto dell'*incarico*, l'offerente che concorre per i lavori indica i progettisti in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6 utilizzando l'allegato 6;
- * i requisiti di cui al paragrafo 6 possono essere soddisfatti mediante cumulo dei requisiti posseduti dai progettisti indicati;
- * tutti i progettisti indicati devono possedere i requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 del presente documento;
- * al progettista incaricato è preclusa la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento, in quanto esso è riservato all'operatore economico in senso tecnico, nel senso cioè voluto dalla disciplina dei contratti pubblici. La posizione giuridica del "progettista incaricato" dall'impresa che formula l'offerta è quella di un prestatore d'opera professionale che non entra a far parte della struttura che si avvale della sua opera e, men che meno, rientra nella stessa struttura quando questa formula l'offerta.

I progettisti «incaricati» sono estranei al concorrente e rendono le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al paragrafo 5 e dei requisiti di carattere speciale di cui al paragrafo 6 utilizzando l'allegato 6 ad essi dedicato unitamente al proprio DGUE. I Progettisti designati/incaricati dovranno sottoscrivere le relazioni tecniche descrittive e gli elaborati tecnici ricompresi nell'offerta tecnica.

Il medesimo progettista/CSP non potrà essere indicato da due o più concorrenti, pena l'esclusione di entrambi.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

Per l'esecutore dei lavori: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 99 e seguenti del codice e dall'allegato II.12 al codice, per quanto disposto all'art. 5 dell'allegato II.18 al codice, l'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 100, comma 3, del codice, deve essere relativa ad attività coerenti con l'oggetto della presente procedura;

Per i servizi di progettazione: Sono ammessi gli operatori economici individuati all'art. 66 del codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della L. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della L. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla

situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

6.1.1 Per l'esecutore dei lavori

L'operatore economico deve essere in possesso di Iscrizione, per attività inerenti a quelle oggetto di gara, nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del Codice.

All'Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, è richiesto di dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

La comprova del requisito è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori in altri Stati Membri caricheranno nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.1.2 Requisiti di idoneità professionale per il/i progettista/i

A pena di esclusione il soggetto individuato per l'espletamento del servizio di progettazione dovrà possedere i requisiti stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12 al codice. Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria ed i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 34, dell'allegato II.12 al Codice;
- b) per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) della Provincia in cui questi ha sede, da cui risulti che l'oggetto sociale sia coerente con quello oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro, non residente in Italia, dovrà presentare, a pena di esclusione iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito; oppure, se professionista, presentare iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Più specificamente, ai sensi dell'articolo 100, c. 3, del codice dei contratti, l'operatore economico dovrà possedere le qualifiche professionali.

I progettisti/CSP devono essere in possesso di:

- requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12 al Codice;
- per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in conformità a quanto previsto dall'art. 100, comma 3, del Codice.
- l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11;

- **requisiti dei professionisti:** a pena di esclusione, ai fini dell'espletamento dell'incarico di progettazione/CSP, sono richiesti le seguenti professionalità, di cui il concorrente indica, nella domanda di partecipazione integrata con il DGUE, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti incaricati:
 - *un professionista tecnico in possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica), abilitazione professionale ed iscrizione al relativo albo professionale - Sezione A;*
 - *un professionista che espleta l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. n. 81/08, abilitazione professionale e iscrizione al relativo albo professionale;*
 - *un soggetto competente in materia energetica (D. Lgs. n. 192/2005, D. Lgs. n. 115/2008 e D. Lgs. n. 102/2014) con Iscrizione nell'elenco nazionale degli esperti in gestione dell'energia EGE.*

Le professionalità di cui sopra possono anche essere ricoperte accorpandole in un solo professionista in possesso di tutti i requisiti.

In caso di proposta di gruppo di lavoro, il nominativo del soggetto personalmente responsabile dell'incarico, dovrà essere indicato dall'operatore economico all'interno della domanda di partecipazione integrata con il DGUE, con la specificazione dei relativi dati identificativi e della rispettiva qualificazione professionale.

In caso di RTP l'Operatore economico indica, altresì, il giovane professionista con ruolo di progettista di cui all'art. 39, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. I requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione.

L'Operatore Economico non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, è richiesto di dichiarare di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

La comprova del requisito è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli Operatori in altri Stati Membri caricheranno nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 Requisiti di capacità economico-finanziaria

6.2.1 Per l'esecutore dei lavori

Per quanto disposto all'art. 1 dell'allegato II.12 al Codice, l'adeguata capacità economica e finanziaria dell'esecutore dei lavori è dimostrata dall'impresa esecutrice secondo quanto previsto dall'articolo 100, commi 4, 5 e 6, del codice, ossia con il possesso di attestazioni di qualificazione per le categorie e le classifiche riportate al precedente par. 3.

Si precisa che:

- la certificazione SOA dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 16, comma 5 Allegato II.12. L'Operatore Economico dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA, **pena l'attivazione del soccorso istruttorio;**
- gli Operatori Economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art. 17, comma 1, dell'Allegato II.12 al Codice. L'O.E. dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, **pena l'attivazione del soccorso istruttorio.** Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento dell'ultravigenza dell'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare medio tempore alle gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno 90 giorni antecedenti la scadenza dell'attestazione, così come previsto dall'articolo 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice;
- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo termine, alla SOA l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. L'O.E. dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, **pena l'attivazione del soccorso istruttorio.**

I requisiti per i progettisti, previsti dal presente bando, per quanto previsto all'articolo 44, comma 3, del codice, devono essere posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola esecuzione, attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del codice. Gli operatori economici attestati per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i predetti requisiti attraverso l'associazione o l'indicazione in sede di offerta di un gruppo di lavoro composto dai progettisti scelto tra i soggetti di cui all'articolo 66,

comma 1, del codice, laddove gli stessi requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione. Si rimanda al precedente par. 4.

6.2.2 Per il/i progettista/i: non richiesti in ragione dei relativi importi

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

6.3.1 Per l'esecutore dei lavori

Si richiama quanto previsto all'art. 1 dell'allegato II.12 al Codice, e dall'articolo 100, commi 4, 5 e 6, del codice, ossia l'assolvimento del requisito con il possesso di attestazioni di qualificazione per le categorie e le classifiche riportate al precedente par. 3.

6.3.2 Per il/i progettista/i:

Servizi "di punta" di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche:

- aver eseguito e portato a conclusione il relativo servizio tecnico, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,40 il valore della medesima.
- In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

In sintesi:

ID opere (DM 17/6/2016)	Corrispondenza L. 143/49	Grado di complessità	Descrizione sintetica	Importo lavori (incluso quota sicurezza)	Importo requisito richiesto
E.12	I/d	1,15	Edilizia	242.385,77	96.954,31
IA.03	III/c	1,15	Impianti	477.077,78	190.831,11
IA.02	III/b	0,85	Impianti	642.768,74	257.107,50

Si precisa che:

- per la categoria EDILIZIA E.12, ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
- per le categorie IMPIANTI ID IA.02 e IA.03, ai fini della qualificazione, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti solo le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (e dunque di identica destinazione funzionale), in quanto nell'ambito della categoria Impianti convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità.
- anche nel caso in cui il concorrente possieda l'attestazione di qualificazione SOA per l'esecuzione delle prestazioni di progettazione e costruzione, deve comunque indicare i soggetti facenti parte del proprio staff tecnico di progettazione in possesso dei requisiti speciali relativi all'attività di progettazione.

La comprova dei requisiti, è fornita:

- in fase di partecipazione alla procedura di gara, mediante dichiarazione avvalendosi del documento DGUE/Domanda di partecipazione;
- dall'aggiudicatario dell'appalto, secondo le seguenti modalità: per committenze pubbliche, certificazione di buona e regolare esecuzione rilasciata dal committente che deve espressamente indicare l'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), l'importo dei lavori progettati e del relativo servizio nonché le categorie/ID, la data di inizio e fine, le quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo. Nel caso di committenze private, documentazione idonea quali: dichiarazione rilasciata dal committente, con espressa indicazione dell'oggetto della prestazione (con sintetica descrizione), dell'importo l'importo dei lavori progettati e del relativo servizio, della data di inizio e di fine, delle quote di esecuzione in caso di raggruppamento temporaneo, fatture quietanzate, copia contratti di servizio, altra documentazione ritenuta probatoria.

L'importo dei servizi svolti si deve riferire ai contratti iniziati, ultimati e approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. In caso di servizi eseguiti in qualità di componente di un raggruppamento temporaneo deve esser specificata la quota di esecuzione assunta dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso, ed a prescindere alla tipologia di committenza, nel caso in cui i servizi siano stati svolti in raggruppamento temporaneo con altri soggetti, ai fini del computo del valore dei relativi lavori, dovrà essere documentata la quota parte realizzata dal soggetto che concorre alla procedura o sole questa parte potrà essere valutata ai fini del requisito richiesto.

Si precisa che in ogni caso un lavoro non può essere computato per l'intero importo più di una volta, ovvero da più soggetti facenti parte dello stesso concorrente.

Tutti gli importi dei lavori di cui sopra si riferiscono a servizi svolti che devono intendersi al netto dell'Iva.

Questo requisito, in caso di raggruppamenti, NON è frazionabile con riferimento agli importi relativi a ciascuna classe e categoria fra i componenti del raggruppamento e deve essere posseduto dal mandatario o dai mandanti. Non è pertanto possibile raggiungere l'importo dei lavori relativo a ciascuna classe e categoria sommando gli importi di più servizi di progettazione. È invece possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo raggruppamento concorrente abbiano svolto, ciascuno per l'intero, la progettazione relativa a due servizi di una determinata classe e categoria.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1.2 deve essere posseduto:
 - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione agli albi professionali di cui al punto 6.1.2 deve essere posseduto dall'esecutore di ciascuna prestazione.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3.2 NON è frazionabile con riferimento agli importi relativi a ciascuna classe e categoria fra i componenti del raggruppamento e deve essere posseduto dal mandatario o dai mandanti. Non è pertanto possibile raggiungere l'importo dei lavori relativo a ciascuna classe e categoria sommando gli importi di più servizi di progettazione. È invece possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo raggruppamento concorrente abbiano svolto, ciascuno per l'intero, la progettazione relativa a due servizi di una determinata classe e categoria.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1.2 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- b) Il requisito relativo all'iscrizione agli albi professionali di cui al punto 6.1.2 deve essere posseduto dal consorziato esecutore.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 - REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

L'Operatore Economico allega nella Busta A – Busta amministrativa il contratto di avvalimento in originale o in copia autentica, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

QUALORA L'AVVALIMENTO SIA FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA, IL CONTRATTO DOVRA' ESSERE CONTENUTO **anche** ALL'INTERNO DELL'OFFERTA TECNICA.

8. SUBAPPALTO

Con riferimento ai lavori, il subappalto è ammesso nel rispetto della normativa vigente e delle condizioni stabilite nel presente documento.

Con riferimento ai servizi tecnici oggetto della presente procedura, il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, lett. c) del Codice, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

In caso di raggruppamento temporaneo, solo la capogruppo può stipulare i contratti di subappalto in quanto titolare del contratto.

Per quanto disposto all'art. 119 c. 1 del D.lgs 36/2023: *I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.*

Per i lavori la categoria prevalente è: OS28

Per i Servizi tecnici la categoria prevalente è: IA.02

Per quanto disposto all'art. 119 c. 2 del D.lgs 36/2023: *I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. A tal proposito si rende disponibile il modello Allegato 7.*

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4. **La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto c.d. "facoltativo" comporta che il subappalto non sarà autorizzato in fase di esecuzione ovvero, in caso di subappalto c.d. "qualificante", si procederà all'esclusione del partecipante per mancanza dei requisiti di qualificazione.**

Ai sensi dell'articolo 119, c. 12, del Codice dei Contratti, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categoria prevalente e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Trovano, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al DM 24 novembre 2025 n. 256, G.U. n. 281 del 03 dicembre 2025 – Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.

Per quanto previsto all'art. 119 c. 17 del codice si evidenzia che in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, tutte le lavorazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: ciò in ragione dell'esigenza di garantire l'efficacia del risultato nei termini qualitativi e temporali previsti per l'intervento oggetto di accordo di concessione di fondi FSC 2021-2027.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Ai sensi dell'art. 102 del Codice, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'Operatore Economico aggiudicatario si impegna a:

- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Gli Operatori Economici partecipanti devono indicare in fase di gara nella Busta A – Documentazione Amministrativa le modalità con le quali intende adempiere a tali impegni, inserendo il modello di cui all'Allegato H– "*Pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa*" correttamente compilato. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

Gli Operatori Economici partecipanti che occupano oltre cinquanta dipendenti, devono avere assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 di presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e di trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria prevista dall'art. 106 c. 1 del D.lgs 36/2023 pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importi come da tabella che segue.

Valore complessivo dell'appalto	IMPORTO CAUZIONE
€ 1.684.855,28	€ 33.697,11

La garanzia provvisoria è costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, come di seguito specificato.

La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto tesoreria IBAN: IT92C0542404297000051009002.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente o presso una piattaforma individuata dallo stesso, indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (comune di Roseto degli Abruzzi);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per *almeno* 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, lettera f) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se almeno il consorzio o una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione;
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lettera a);

- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente;
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi tra quelli di cui all'allegato II.13 al Codice, in dettaglio come di seguito:
 - SA 8000, Certificazione social accountability 8000: (5%)
 - UNI EN ISO 14001 Sistemi di gestione ambientale: (3%)
 - UNI ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro: (4%)
 - UNI/PdR 125 Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni: (6%)
 - EMAS Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009: (2%)

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

A pena di esclusione l'operatore economico dovrà presentare il RAPPORTO SULLA SITUAZIONE PERSONALE di cui all'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alla rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero in caso di inosservanza dei termini previsti dall'art. 46 comma 1, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, qualora occupi più di 50 dipendenti, come disposto dall'art. 47 comma 2 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso la struttura oggetto di intervento e gli spazi circostanti è **fortemente raccomandato** per le seguenti ragioni: presa d'atto delle condizioni di fatto, dell'accessibilità e valutazione degli elementi condizionanti l'offerta, il progetto e l'esecuzione dei lavori. Si evidenzia che l'effettuazione del sopralluogo **NON È OBBLIGATORIA**.

Il sopralluogo potrà essere effettuato recandosi presso la struttura – dalle ore 10:00 alle ore 14:00 - in uno dei seguenti giorni:

- Mercoledì 25/03/2026;
- Lunedì 30/03/2026;
- Mercoledì 08/04/2026;

Trattandosi di sopralluogo facoltativo non verrà rilasciata alcuna attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

L'accesso alla struttura è consentito nei giorni e negli orari sopra indicati e senza obbligo di prenotazione, previa identificazione in loco del soggetto, per ragioni di sicurezza, che dovrà dichiarare i propri dati anagrafici secondo il modello Allegato 2 debitamente compilato unitamente a proprio documento in corso di validità.

Si precisa che, trattandosi di struttura dedicata all'attività di Società sportive, la S.A. non può autorizzare accessi diversi, per date e modalità, da quanto stabilito nel presente paragrafo.

Resta inteso che l'Amministrazione Comunale è in ogni caso esonerata da eventuali inesatte valutazioni da parte dell'OE interessato alla formulazione dell'offerta, che deve essere modulata sulla base delle concrete caratteristiche locali.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo stabilito dal Delibera ANAC 598 del 30/12/2024 pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui all'avviso del 17 maggio 2024 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **24/04/2026** a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

L'OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- L'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni di seguito indicate sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD:

- DGUEe;
- Modello domanda di partecipazione;
- Modello Allegato 1_dichiarazione titolarità effettiva;
- Modello Allegato 3_patto di integrità approvato con Delibera GC n. 290 del 07/09/2022
- Modello Allegato 4_dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
- Modello Allegato 5_dichiarazione subappalto;
- Modello Allegato 6_dichiarazione Requisiti Professionali;
- Modello Allegato 7_dichiarazione equivalenza CCNL;
- Modello Allegato H_Obbighi_art. 102;

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta, risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma in uso alla centrale di committenza raggiungibile all'indirizzo <https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it> per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione - *modello disponibile nella PAD da scaricare, compilare, sottoscrivere e ricaricare*
2. DGUE;
3. eventuale procura;
4. garanzia provvisoria;
5. documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.3;
6. documentazione di cui al successivo paragrafo 15.4 in caso di soggetti associati;
7. Ricevuta pagamento contributo ANAC – **DA INSERIRE NELLA BUSTA DELL'OFFERTA TECNICA**;
8. Attestazione imposta di bollo;

Altre dichiarazioni - *modelli disponibili nella PAD da scaricare, compilare, sottoscrivere e ricaricare*.

9. Modello Allegato 1_dichiarazione titolarità effettiva;
10. Modello Allegato 3_patto di integrità approvato con Delibera GC n. 290 del 07/09/2022
11. Modello Allegato 4_dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;
12. Modello Allegato 5_dichiarazione subappalto;
13. Modello Allegato 6_dichiarazione Requisiti Professionali;
14. Modello Allegato 7_dichiarazione equivalenza CCNL;
15. Modello Allegato H_Obbighi_art. 102;

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello allegato.

NOTA BENE: – COME DETTAGLIATO AL SUCCESSIVO PAR. 21, POICHÉ LA GESTIONE DELLA GARA CON INVERSIONE PROCEDIMENTALE PREVEDE LA VERIFICA PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA LIMITATAMENTE AI DOCUMENTI DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 7 (RICEVUTA PAGAMENTO ANAC), QUESTA DEVE ESSERE INSERITA NELLA BUSTA CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA (PAR. 16)

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario solo nei casi come sopra previsti.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Si applicano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.1 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento, anche misto.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti
 - c. temporanei;
 - d. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante
 - a. *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
 - b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
 - (o, in alternativa)
 - b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
 - b. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - c. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
 - d. *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
 - e. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- f. di partecipare in più di una forma (*indicare quali*) e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- g. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente (indicare il nominativo), che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale.
- h. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati;
- i. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

16. OFFERTA TECNICA

Documentazione amministrativa da inserire nella busta dell'offerta tecnica - Gara con INVERSIONE PROCEDIMENTALE

L'operatore economico inserisce:

- Ricevuta pagamento contributo ANAC

Per le modalità di verifica da parte del RUP si rimanda al successivo p. 21.

Documentazione dell'offerta tecnica

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le modalità indicate nelle norme tecniche d'uso della piattaforma, reperibili all'indirizzo sito <https://rosetodegliabruzzo.acquistitelematici.it> a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15 e deve contenere, a pena di esclusione:

- **PARAMETRO 1: Proposte migliorative** come da criteri di seguito specificati:

– CRITERIO 1: PROGETTO E REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI COMUNICAZIONE VISIVA INTERNA ED ESTERNA

È richiesta Relazione Tecnica in un massimo di 4 facciate A4 escluso indice e copertina, se inseriti, che descriva sinteticamente gli elementi progettuali ed esecutivi relativi all'adozione di soluzioni propositive di comunicazione visiva in integrazione/revisione/sostituzione di quella attualmente esistente e che riguardi:

- *Ingressi/ biglietterie/ stampa*
- *aree ristoro e uscite*
- *cartellonistica per settori*
- *posti a sedere*
- *servizi igienici*
- *corridoi e spogliatoi*

con utilizzo di materiali resistenti all'impatto (vandal-proof) e durevoli e nel rispetto delle norme di sicurezza, inclusa la visibilità per disabili (es. Braille).

– CRITERIO 2: MIGLIORAMENTO REQUISITI IGIENICO SANITARI

- *nell'ambito dell'adeguamento igienico funzionale dei locali servizi igienici come previsto nel PFTE, si proponga l'estensione dell'ammodernamento anche ai locali servizi igienici n. 8, 18, 46, 48 (rif. Tav. EG02)*

È richiesta Relazione Tecnica in un massimo di 2 facciate A4 escluso indice e copertina, se inseriti, che descriva sinteticamente la scelta progettuale ed esecutiva, relativa all'adozione di soluzioni propositive volte all'adeguamento igienico funzionale dei locali n. 8, 18, 46, 48 (rif. Tav. EG02) in analogia con gli interventi previsti nei locali 6, 22, 45, 47 (rif. Tav. EG02 e EG03).

L'Operatore economico dovrà indicare i dati dimensionali relativi all'offerta di cui al presente criterio, nonché i materiali che verranno utilizzati, con particolare riferimento alle loro prestazioni tecnico-funzionali riguardo alla qualità estetica rispetto alle soluzioni prospettate nel PFTE nei locali 6, 22, 45, 47 (rif. Tav. EG02 e EG03) anche in relazione all'igiene, accessibilità ed alla manutenibilità;

– CRITERIO 3: MIGLIORAMENTO QUALITÀ PRESTAZIONALE ED ESTETICA DELLE FINITURE

- *ad integrazione e completamento di quanto inserito nel PFTE in relazione alle pareti esterne ed interne oggetto di intervento si propone un miglioramento/ estensione delle soluzioni previste.*

È richiesta Relazione Tecnica in un massimo di 2 facciate A4 escluso indice e copertina, se inseriti, che descriva sinteticamente la scelta progettuale ed esecutiva relativamente all'adozione di soluzioni propositive volte alla riqualificazione delle facciate esterne oggetto di intervento, incluso i collegamenti verticali, e delle pareti interne dell'edificio.

L'Operatore economico dovrà indicare i dati dimensionali relativi all'offerta di cui al presente criterio, nonché i materiali che verranno utilizzati, con particolare riferimento alle loro prestazioni tecnico-funzionali riguardo alla qualità estetica rispetto alle soluzioni prospettate nel PFTE anche in relazione con le restanti porzioni e le altre parti dell'edificio, all'efficienza energetica ed alla manutenibilità;

– CRITERIO 4: MIGLIORAMENTO QUALITÀ DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DELL'AUTOMAZIONE DELL'EDIFICIO E DELL'ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA DEL CAMPO:

- *miglioramento dell'impianto acustico e integrazione con i tabelloni punti esistenti.*

È richiesta Relazione Tecnica in un massimo di 2 facciate A4 escluso indice e copertina, se inseriti, che descriva sinteticamente la scelta progettuale ed esecutiva relativi all'adozione di soluzioni propositive volte al miglioramento della soluzione proposta (Voce NP.EL21) con particolare riferimento al miglioramento dell'impianto acustico esistente anche mediante collegamento ai tabelloni punti esistenti.

L'Operatore economico dovrà indicare i materiali che verranno utilizzati, con particolare riferimento alle loro prestazioni tecnico-funzionali riguardo alla qualità tecnica rispetto alle soluzioni prospettate nel PFTE;

Ciascun criterio delle proposte migliorative potrà essere corredato, in aggiunta alla Relazione, anche da schede tecniche, fotografie, disegni di dettaglio, prospettive, rendering, che possano far meglio comprendere la proposta, con un numero massimo aggiuntivo di 10 facciate A4.

Per le Relazioni Tecniche, eventuali facciate aggiuntive non saranno prese in considerazione.

- PARAMETRO 2: Professionalità ed esperienze pregresse nel decennio per il servizio di progettazione

- Relazione descrittiva:
- della struttura tecnico-organizzativa proposta per l'esecuzione dell'incarico con l'indicazione delle rispettive prestazioni e qualifiche professionali;
 - delle risorse strumentali messe a disposizione;
- scheda in formato A0, per un numero di almeno 3 lavori di tipo analogo portati a conclusione (una scheda per ciascun lavoro per un totale di 3 schede), per importo e tipologia di intervento, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione, scelti tra interventi qualificabili affini per importo e caratteristiche all'incarico oggetto di gara, interamente conclusi con buon esito **negli ultimi dieci anni** (marzo 2016-marzo 2026);

Per ogni intervento dovrà essere indicato

- committente (pubblico o privato);
 - periodo temporale durante il quale è stato svolto il servizio
 - data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione;
 - importo dei lavori diviso per ID Opere;
 - aspetti problematici risolti in concreto;
 - prestazioni e funzione ricoperta nell'esecuzione dei servizi.
- Curriculum professionale (progettisti/CSP).

- PARAMETRO 3: Professionalità ed esperienze pregresse nel quinquennio per l'esecutore dei lavori

- Relazione illustrativa dell'avvenuta esecuzione di interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità di realizzare la prestazione, scelti tra interventi qualificabili affini per importo e caratteristiche all'incarico oggetto di gara, interamente conclusi con buon esito negli ultimi **cinque anni** (marzo 2021-marzo 2026);

Per ogni intervento dovrà essere indicato

- committente (pubblico o privato);
- periodo temporale durante il quale è stato svolto il servizio
- data di emissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione;
- importo dei lavori diviso per ID Opere;
- aspetti problematici risolti in concreto;
- prestazioni e funzione ricoperta nell'esecuzione dei servizi.

- PARAMETRO 4: Sistema gestionale della commessa e dei lavori come da criteri di seguito specificati:

- Criterio 1: PROPOSTA DI SISTEMA GESTIONALE DELLA COMMESSA

È richiesta Relazione Tecnica in un massimo di 2 facciate A4 escluso indice e copertina, se inseriti, che descriva sinteticamente la proposta di gestione ed archiviazione documentale della commessa con particolare riferimento alle risultanze delle verifiche, e controlli effettuati in corso d'opera, archiviazione delle certificazioni, e dei manuali e delle apparecchiature installate, nonché dei sistemi di comunicazione che si intendono adottare, con Rup, direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, anche con l'ausilio di piattaforme gestionali dedicate e condivise.

- Criterio 2: PROPOSTA DI SISTEMA GESTIONALE DEL CANTIERE

È richiesta Relazione Tecnica in un massimo di 2 facciate A4 escluso indice e copertina, se inseriti, che descriva sinteticamente la proposta di gestione per l'esecuzione delle lavorazioni e delle prestazioni oggetto dell'appalto indicando eventuali modalità che consentano l'utilizzo all'utenza (atleti e pubblico) anche parziale della struttura durante l'esecuzione dei lavori. La relazione potrà essere corredata anche da elaborati grafici, in aggiunta alle Relazione, nel numero massimo di 2 facciate ed in formato a scelta del concorrente, che possano far meglio comprendere la proposta.

- PARAMETRO 5: CERTIFICAZIONI

- Il concorrente dichiara il possesso delle certificazioni in corso di validità sull'apposito form della PAD ed inserisce nella Busa B copia delle certificazioni in corso di validità.

Inoltre, all'offerta tecnica il concorrente allega:

- (in caso di *avvalimento premiale*) Contratto di avvalimento;
- (se del caso) Dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare; il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali;
- dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL qualora l'Operatore Economico adotti un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo 5 (come da modello Allegato 10 ed inserito **anche** nella busta amministrativa).

L'Offerta Tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica.

N.B. Ogni ulteriore documentazione prodotta non sarà valutata dalla Commissione di gara.

Si precisa che:

- al Concorrente che, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, non risulterà aggiudicatario, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, degli accertamenti e di ogni altro servizio, oneri e prestazioni resisi necessari al fine della formulazione dell'offerta.
- dall'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente gli elementi di valutazione di natura quantitativa riconducibili all'offerta economica, pena l'esclusione dalla gara.
- tutti gli elaborati relativi all'offerta tecnica, a pena di esclusione della gara, devono essere redatti e firmati digitalmente da un professionista competente nella materia attinente al criterio di valutazione per cui si propone

l'offerta, abilitato ed iscritto al competente Ordine Professionale dal Rappresentante Legale della ditta Concorrente o da un suo procuratore e preferibilmente non devono sovrapporsi al contenuto degli stessi (nel caso di Concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.)

- nell'ambito dell'offerta tecnica andranno puntualmente indicate le parti dell'offerta coperte da segreto tecnico/commerciale al fine di limitare il diritto di accesso degli altri concorrenti alla documentazione presentata fermo restando che la Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

Il punteggio tecnico verrà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Modalità di attribuzione del punteggio" vengono indicati:

- con la lettera T i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto;
- con la lettera Q i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica;
- con la lettera D i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

PARAMETRI		CRITERI	D - T - Q	PUNTI MAX
1	(MAX PROPOSTE MIGLIORATIVE 25 PUNTI)	1 PROGETTO E REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI COMUNICAZIONE VISIVA INTERNA ED ESTERNA CON SEGNALETICA DI SICUREZZA ED ACCESSIBILITA' (max 5 punti)	D	5
		2 MIGLIORAMENTO REQUISITI IGIENICO SANITARI (max 10 punti)	D	10
		3 MIGLIORAMENTO QUALITA' PRESTAZIONALE ED ESTETICA DELLE FINITURE (max 5 punti)	D	5
		4 MIGLIORAMENTO QUALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO PER LA GESTIONE E IL CONTROLLO DELL'AUTOMAZIONE DELL'EDIFICIO E DELL'ILLUMINAZIONE SCENOGRAFICA DEL CAMPO (max 5 punti)	D	5
2	PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZE PREGRESSE NEL DECENNIO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE	Organigramma del progettista ed esperienza maturata nella progettazione di opere impiantistiche per strutture sportive - Dimostrazione di aver redatto progetti di opere analoghe, per tipologia e capienza, a quelle oggetto di gara per tipologie ed importi (max 10 punti)	D	10
3	PROFESSIONALITA' ED ESPERIENZE PREGRESSE NEL QUINQUENNIO PER L'ESECUTORE DEI LAVORI	Dimostrazione di aver realizzato opere analoghe a quelle oggetto di gara ovvero opere impiantistiche per strutture sportive, per tipologie ed importi (max 10 punti)	D	10
4	SISTEMA GESTIONALE DELLA COMMESSA E DEI LAVORI	1 PROPOSTA DI SISTEMA GESTIONALE DELLA COMMESSA (max 5 punti)	D	5
		2 PROPOSTA DI SISTEMA GESTIONALE DEL CANTIERE (max 15 punti)	D	15
5	CERTIFICAZIONI	Sistemi di gestione ambientale (certificazione gestione ambientale) registrazione sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001	T	3
		Possesso della certificazione ISO 45001	T	3
		Possesso della certificazione SA 8000	T	3

	Possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46- bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 UNI/PDR 125:2022	T	3
	Presenza, nel gruppo di lavoro, di un progettista esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici (CAM), certificato da un Organismo di Certificazione accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17024	T	3

Per il parametro 5 il punteggio sarà così attribuito:

- In caso di operatore singolo, solo nel caso in cui attesti il possesso della Certificazione in corso di validità ovvero dello specifico requisito;
- In caso di R.T.I., Consorzi, G.E.I.E., il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale in relazione al numero di soggetti che, all'interno del R.T.I., Consorzio o G.E.I.E., attestino il possesso della Certificazione ovvero dello specifico requisito, secondo la formula: Coefficiente C.1= numero componenti R.T.I in possesso dei certificati/numero componenti del R.T.I

17. OFFERTA ECONOMICA

17.1 Offerta economica

L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- ribasso percentuale, da applicare all'importo posto a base di gara comprensivo dei costi per la progettazione esecutiva, al netto degli oneri di sicurezza, dell'IVA e altri oneri e tasse previdenziali nei termini di legge;
Verranno prese in considerazione fino a n. 2 cifre decimali;
- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera indicati al punto 3.1 del presente disciplinare non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico: È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti su 80 punti del punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia ovvero 40 punti.

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al presente paragrafo – sezione NORMALIZZAZIONE.

L'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio di natura qualitativa cui al punto 16 del presente disciplinare di gara) avverrà secondo il metodo *aggregativo- compensatore*.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuata con la seguente formula:

$$K(x) = \sum_{i=1}^n [W_i \cdot V(x)_i] \text{ Dove:}$$

K(x) rappresenta il punteggio totale attribuito all'offerta x;

n è il numero totale di elementi rispetto ai quali vengono fatte le valutazioni; W_i è il

punteggio (peso) attribuito all'elemento di valutazione i-esimo;

$V(x)_i$ è il coefficiente, espresso in valori centesimali, riferito all'offerta x e all'elemento di valutazione i-esimo.

$\sum_n$ è la sommatoria

I coefficienti $V(x)_i$, saranno determinati:

Per quanto riguarda i parametri ed i relativi criteri di natura qualitativa (punti 1-2-3-4 suesposti) attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Ogni Commissario provvederà ad esprimere il proprio coefficiente da 0 ad 1 sulla base dei **seguenti parametri**:

irrilevante: coefficiente pari a 0,00	L'offerta non è rispondente alle specifiche tecniche e alle esigenze dell'Amministrazione, pertanto non valutabile
insufficiente: coefficiente pari a 0,2	L'offerta è carente in uno o più aspetti principali e scarsamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione
sufficiente: coefficiente pari a 0,4	L'offerta è idonea al soddisfacimento delle basilari esigenze dell'Amministrazione
buono: coefficiente pari a 0,6	L'offerta è ben rispondente alle esigenze dell'Amministrazione
ottimo: coefficiente pari a 0,8	L'offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e contempla soluzioni ed elementi tecnici ad elevati livelli
eccellente: coefficiente pari a 1	L'offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e contempla soluzioni ed elementi tecnici innovativi con caratteri di originalità

I Commissari potranno esprimere anche punteggi intermedi, qualora la proposta sia valutata intermedia tra i parametri suindicati.

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Nella presente procedura **non sono previsti** "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Per quanto riguarda il criterio di valutazione dell'offerta economica (punto 17 suesposto), il coefficiente $V_i(x)$ sarà determinato considerando un valore di soglia, rappresentato dalla media dei diversi ribassi offerti, a cui verrà attribuito il punteggio di 0,85 in proporzione al punteggio massimo, pari a 1. La formula per la determinazione dei coefficienti è la seguente:

$$V_i = 0,85 * R_i / R_{soglia} \quad \text{per } R_i \leq R_{soglia}$$

$$V_i = 0,85 + (1 - 0,85) * (R_i - R_{soglia}) / (R_{max} - R_{soglia}) \quad \text{per } R_i > R_{soglia}$$

Dove:

R_i : = ribasso offerto dal concorrente i-esimo;

R_{soglia} : = media dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi;

R_{max} : = maggior ribasso offerto

V_i : = valore attribuito alla singola offerta economica.

Qualora il rapporto tra R_{soglia} e R_{max} superi il valore del coefficiente bilineare (0,85), si procederà ad attribuire i punteggi attraverso interpolazione lineare attribuendo all'offerta di maggior ribasso il coefficiente pari ad uno e alle restanti offerte il coefficiente risultante in proporzione lineare.

NORMALIZZAZIONE

I riparametrizzazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo sub-criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il *sub-criterio* il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

II riparametrizzazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Ai sensi dell'art. 107 co. 3 del codice la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

La prima sessione telematica ha luogo il giorno **27/04/2026, dalle ore 09,00.**

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;
- della documentazione amministrativa;

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica della seguente documentazione amministrativa inserita nella busta contenente l'offerta tecnica (par. 16) che non attiene all'idoneità degli offerenti:

- pagamento contributo ANAC;

come meglio precisato nel successivo punto 21. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa inerente il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dei concorrenti indicati nel successivo punto 24. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara.

21. VERIFICA PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – INVERSIONE PROCEDIMENTALE

All'apertura della prima sessione telematica di cui al p. 20 in seduta pubblica, il RUP procede, per ciascun concorrente, all'apertura della busta contenente l'offerta tecnica per:

- a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- b) se necessario, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, relativo al pagamento del contributo ANAC.

Alla conclusione di questa fase è disposta l'ammissione o l'esclusione alla fase successiva di valutazione delle offerte.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara e che sono stati ammessi alla fase successiva.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate.

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a. i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b. le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in ex aequo) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentino sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, al netto della NORMALIZZAZIONE di cui al precedente par. 18, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. **Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione Giudicatrice ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a. verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa che non è stata verificata ai sensi del par. 21;
- b. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 3;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, anche un numero di concorrenti pari al 10% del totale dei partecipanti, con arrotondamento all'unità superiore, a partire dal secondo in graduatoria, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

La stazione appaltante, stante l'urgenza di avviare il servizio, si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 17, comma 9, del D. Lgs 36/2023.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni, dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito della stazione appaltante: <https://www.comune.roseto.te.it/codice-di-comportamento>.

28. ACCESSO AGLI ATTI

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita dalla PAD, mediante la pubblicazione dei documenti nei Dettagli della procedura e comunicata agli interessati tramite apposita PEC.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, ivi inclusa la documentazione amministrativa relativa all'idoneità degli offerenti collocati dal secondo al quinto posto della graduatoria ancorché non verificata dalla stazione appaltante. Nel caso, viene reso noto ai primi cinque classificati che detta documentazione amministrativa non è stata verificata. La disponibilità dei documenti è garantita mediante la pubblicazione dei documenti nei Dettagli della procedura e comunicata agli interessati tramite apposita PEC.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto interessati ad accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo possono avanzare richiesta di accesso ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Teramo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.